

Deliberazione della Giunta Regionale 6 giugno 2016, n. 54-3452

Approvazione requisiti strutturali e gestionali delle strutture per la prima accoglienza di minori stranieri non accompagnati (MSNA) di cui all'Avviso pubblico "Qualificazione del sistema nazionale di prima accoglienza dei minori stranieri non accompagnati" (Decreto del Ministero dell'Interno n. 6715 del 22/04/2016).

A relazione degli Assessori Cerutti, Ferrari:

L'arrivo in Italia di un altissimo numero di profughi, comporta la necessità di organizzare un sistema di accoglienza in grado di rispondere in maniera qualificata, da un lato, all'arrivo dei migranti, adulti, famiglie e minori non accompagnati e, dall'altro, al loro successivo inserimento in percorsi di integrazione sul territorio regionale;

con l'obiettivo di far fronte al massiccio afflusso migratorio, che ha ormai superato il carattere dell' "emergenzialità" ed assunto connotati di persistenza strutturale, si intende realizzare un sistema strutturato e flessibile che definisca un adeguato sistema di standard di accoglienza in grado di consentire una gestione efficiente e multilivello della prima e della seconda accoglienza;

le politiche migratorie nel periodo 2014-2020 devono, dunque, essere organizzate secondo una logica di coordinamento ed integrazione degli interventi e degli strumenti finanziari di competenza europea, nazionale e regionale, così come previsto dal Regolamento n. 516 del 16/04/2014, che ha istituito il Fondo Asilo, Migrazione, Integrazione che dovrà essere impiegato per misure a sostegno della migrazione legale e per l'effettiva integrazione degli immigrati oltre che per interventi in materia di asilo;

il Governo, le Regioni e gli Enti Locali il 10 luglio 2014 hanno siglato l'intesa "Piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati" che ribadisce l'urgenza di "mettere in campo interventi di tipo strutturale in un contesto di leale collaborazione fra i livelli istituzionali", e che individua una governance multilivello, nazionale e regionale, attraverso tavoli coordinati rispettivamente dal Ministero dell'Interno e dal Prefetto del comune capoluogo.

Premesso inoltre che:

la Regione Piemonte si è impegnata nel proprio ruolo di governance locale attraverso la costante collaborazione con le Prefetture per la gestione dell'accoglienza e il reperimento di strutture, e con azioni di sensibilizzazione dei territori e collaborazione con gli Amministratori locali per facilitare i processi di inserimento sociale dei profughi, così come previsto dalla D.G.R n. 3 – 2013 del 5 agosto 2015 relativo al "Piano regionale per l'accoglienza dei flussi non programmati di cittadini extracomunitari 2014-2020".

Proprio in questa direzione, la Giunta Regionale con propri provvedimenti ha ridefinito in deroga alla DGR n. 25-5079 del 18.12.2012, i requisiti strutturali e gestionali delle strutture residenziali per minori stranieri non accompagnati, e precisamente:

- con D.G.R. n. 41-642 del 24.11.2014 ha approvato una deroga temporanea al numero massimo di minori accolti nelle strutture residenziali per minori autorizzate sul territorio piemontese, quale prima misura per fronteggiare il notevole afflusso di minori stranieri non accompagnati;
- con D.G.R. n. 58-1707 del 6.07.2015 ha approvato alcune deroghe ai requisiti previsti per le

strutture residenziali per minori attivate o da attivarsi in relazione all'ampliamento dei posti per minori stranieri non accompagnati nell'ambito della rete SPRAR.

Rilevato che:

il Programma Nazionale (PN) del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) per il periodo 2014-2020 individua i fabbisogni di medio termine più avvertiti nel settore dell'asilo, dell'integrazione e dei rimpatri, declinando per ciascuna area gli obiettivi di carattere prioritario ed i risultati funzionali al loro conseguimento;

nell'attuale quadro nazionale risulta prioritario il potenziamento del sistema della capacità ricettiva del sistema dei richiedenti asilo - con specifico riferimento alla prima e seconda accoglienza - anche in caso di flussi non programmati e, in particolare, per alcune categorie di soggetti vulnerabili quali i minori stranieri non accompagnati;

con Decreto del Ministero dell'Interno n. 6715 del 22/04/2016 è stato emanato un Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul FAMI – obiettivo specifico 1- obiettivo nazionale 1 – lett. e) e specificamente:

- 1) “Qualificazione del sistema nazionale di prima accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (MSNA)” scadenza presentazione progetti fissata al 20 giugno 2016
- 2) “Potenziamento della capacità ricettiva del sistema di seconda accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (MSNA)” scadenza presentazione progetti fissata al 6 settembre 2016.

Evidenziato che:

per raggiungere gli obiettivi generali e per consentire la presentazione, da parte dei diversi soggetti istituzionali e non del territorio regionale, di candidature sull' Avviso sopracitato, si rende necessario procedere, ad una approvazione di nuovi requisiti strutturali e gestionali delle strutture di accoglienza in favore dei minori stranieri non accompagnati, anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione al funzionamento delle stesse;

considerate le caratteristiche dei minori accolti, le finalità dell'accoglienza ed i costi che vengono riconosciuti nell'ambito dell'Avviso ministeriale, vengono individuati i requisiti relativi alla prima accoglienza, di cui all'allegato 1 - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - riprendendo ed integrando, laddove necessario, i requisiti già previsti nel medesimo Avviso con gli indirizzi generali, in materia nella regolamentazione regionale delle strutture per minori, di cui alla DGR n. 25-5079 del 18/12/2012.

Tutto ciò premesso;

vista la L.R. 23 luglio 2008, n. 23;

vista la L.R. n. 64/89;

vista la L.R. 8 gennaio 2004, n. 1;

visto il Regolamento europeo n. 516/2014;

visto il Decreto del Ministero dell'Interno n. 6715 del 22/04/2016;

vista l'Intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali del luglio 2014 sul Piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati;

visto il D.Lgs 142 del 18.08.2015;

vista la D.G.R. n. 25-5079 del 18.12.2012;
vista la D.G.R. n. 41-642 del 24.11.2014;
vista la D.G.R. n. 58-1707 del 6.07.2015;
vista la D.G.R. n. 3 – 2013 del 5.08.2015;

la Giunta Regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare, per i motivi in premessa indicati, i requisiti strutturali e gestionali relativi alla prima accoglienza delle strutture per minori stranieri non accompagnati in coerenza con l'Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - "Qualificazione del sistema nazionale di prima accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (MSNA)" approvato con Decreto prot. 6715 del 22/04/2016 del Ministero dell'Interno, di cui all'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-di prevedere che le strutture di accoglienza per minori stranieri non accompagnati siano soggette ad autorizzazione al funzionamento da parte dei competenti organismi, secondo le modalità di cui alla L.R. 1/2004.

Il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Requisiti strutturali e gestionali per le strutture di prima accoglienza di minori stranieri non accompagnati di cui all'Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 "Qualificazione del sistema nazionale di prima accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (MSNA)" emanato dal Ministero dell'Interno in data 22/04/2016 – prot. 6715.

Definizione ed attività

I presenti requisiti si riferiscono alle strutture di prima accoglienza di minori stranieri non accompagnati.

La struttura di accoglienza può essere insediata in un unico immobile (fino ad un massimo di 30 posti per la stessa struttura) o in più immobili diffusi sul territorio purché totalmente dedicati ai minori stranieri non accompagnati e per un totale complessivo di 50 posti letto.

Essa deve assicurare le seguenti attività:

- a) Trasferimento di MSNA, a cura degli operatori delle strutture di accoglienza, dai luoghi di arrivo/rintraccio e ingresso presso i centri.
 - a.1 trasferimenti di MSNA dai luoghi di arrivo
 - a.2 trasferimenti di MSNA dai luoghi di rintraccio
- b) Prima accoglienza e risposta ai bisogni materiali
- c) Informazione e supporto legale propedeutici all'avvio delle procedure di identificazione, accertamento della minore età, affidamento/nomina tutore, richiesta della protezione internazionale e ricongiungimento familiare
- d) Assistenza sanitaria e supporto psico-sociale, in considerazione dello stato di vulnerabilità dei MSNA
- e) Trasferimento dei MSNA dalle strutture temporanee di prima accoglienza verso altre soluzioni di accoglienza di secondo livello (SPRAR) finalizzate all'autonomia

Requisiti di Accesso

Possono essere accolti un totale complessivo di 50 minori stranieri non accompagnati, provenienti dai luoghi di sbarco/di rintraccio, suddivisi in più strutture con al massimo 30 p.l. .

L'accoglienza dovrà essere garantita a ciascun minore per un periodo non superiore a 60 giorni.

Requisiti strutturali

Ogni struttura deve garantire le seguenti condizioni:

- requisiti igienici minimi previsti dai Regolamenti locali di igiene (D.M. 5.07.1975);
- difesa dagli incendi secondo normativa vigente;
- sicurezza degli impianti secondo normativa vigente;
- visitabilità secondo il D.P.R. n. 503/96;
- agibilità in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti.

In particolare deve avere:

1. massimo 30 posti di accoglienza;
2. una superficie minima delle camere, al netto di ogni locale accessorio, di mq. 9 per le camere ad un letto, mq. 14 per le camere a 2 letti con un incremento di superficie di mq. 6 per ogni letto in più;
3. almeno un servizio igienico-sanitario ogni 8 posti letto dotato di w.c., lavabo, specchio, vasca da bagno o piatto doccia, anche posti in vani separati. Nel rapporto di cui sopra non si computano le eventuali camere dotate di servizi igienici privati;
4. arredamento minimo per le camere da letto composto da letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona;
5. locale comune di soggiorno, di norma distinto dalla sala da pranzo, dimensionato nel rapporto minimo di mq. 0,50 per ogni posto letto effettivo;

6. appositi locali, rispondenti alla normativa vigente in materia di sicurezza alimentare ed in applicazione dei regolamenti comunitari di settore, per la somministrazione ed il consumo dei pasti (nel rispetto della cultura e della tradizione religiosa oltre che dell'età dei destinatari);
7. locale/i e servizi igienici ad uso esclusivo del personale;
8. locali per incontri individuali e di gruppo;
9. locale/i di adeguate dimensioni che consenta ai rappresentanti delle competenti Autorità di svolgere le attività finalizzate alle procedure di identificazione ed accertamento della minore età;
10. spazi per lavanderia, stireria, depositi, ecc. adeguati alle modalità organizzative adottate per il servizio;
11. ubicazione nei centri abitati oppure, se in prossimità degli stessi, in luoghi ben collegati da frequente trasporto pubblico e/o privato in modo da consentire l'agevole e autonomo spostamento dei destinatari

La struttura deve essere organizzata in modo da garantire il rispetto delle differenze di genere ed essere dotata di un regolamento che, tenuto conto delle singole specificità strutturali e territoriali, fissa le modalità di erogazione dei servizi di accoglienza in modo da assicurare condizioni di vita adeguate alla minore età e al loro benessere.

Personale

In ciascuna struttura dovranno operare équipe multidisciplinari così formate:

- un coordinatore/responsabile che opererà nelle strutture di accoglienza individuate ed avrà la responsabilità di tutti gli interventi dedicati ai MSNA all'interno delle strutture e dovrà interfacciarsi con il Ministero dell'Interno e con le Autorità competenti per l'efficace riuscita degli interventi dedicati ai MSNA;
- un operatore di vigilanza presente per le ore notturne;
- sei profili di educatore/operatore: quattro educatori professionali, un operatore legale ed un operatore amministrativo;
- cinque professionisti specializzati nell'ambito dei MSNA (un assistente sociale, uno psicologo, un medico dell'età evolutiva e/o Pediatra, un esperto di diritti dell'infanzia, un mediatore linguistico e culturale);
- un interprete/servizio di interpretariato.

Tutte le figure individuate quali membri dell'équipe multidisciplinare, dovranno avere almeno 3 anni di esperienza nell'ambito dell'accoglienza e assistenza in favore di minori stranieri non accompagnati.

Inoltre, in ordine alle singole figure sotto indicate, si considerano necessari:

1. Coordinatore:

- esperienza di almeno 2 anni, dei tre anni sopra richiesti, nello specifico ruolo di coordinatore di strutture di accoglienza dedicate all'accoglienza dei MSNA;
- diploma di laurea in scienze dell'educazione, pedagogia, psicologia, scienze sociali, discipline umanistiche ad indirizzo socio-psico-pedagogiche.

2. Educatori professionali, almeno uno dei titoli sotto indicati:

- diploma di laurea in Pedagogia;
- diploma di laurea in Scienze dell'educazione;
- diploma di laurea in Scienze della formazione primaria;
- laurea in Educazione professionale;
- titoli equipollenti, equiparati, o riconosciuti ai sensi di legge.

3. Operatori legali ed esperti diritti dell'infanzia:

- diploma di laurea in Giurisprudenza

4. Assistenti sociali:

- iscrizione all'albo

5. Psicologi

- iscrizione all'albo

6. Medici dell'età evolutiva e/o Pediatri:

- laurea in medicina con esperienza in età evolutiva (corso in medicina generale e/o auxologia e/o pediatria e/o neuropsichiatria infantile)

7. Mediatore linguistico culturale e interprete:

- adeguata conoscenza della lingua italiana
- buona conoscenza della lingua veicolare scelta ai fini della mediazione e dell'interpretariato tra quelle parlate dai gruppo nazionali, etnici e linguistici maggiormente rappresentati nel territorio in cui si opera (es. arabo, tigrigno, inglese francese)
- buona conoscenza dei codici culturali sottesi del gruppo immigrato di riferimento e del contesto in cui l'attività si svolge
- adeguate capacità comunicative, di relazione e di gestione dei conflitti
- diplomi specifici o partecipazione a corsi riconosciuti ed iscrizione ad eventuale Albo regionale.

Dovrà altresì essere previsto il personale necessario a garantire i servizi di pulizia, l'organizzazione e la distribuzione dei pasti (nel rispetto della cultura e della tradizione religiosa oltre che dell'età dei destinatari), fornitura di biancheria, vestiario, prodotti per l'igiene ecc...

Il suddetto personale deve prestare servizio a tempo pieno per un totale di 50 p.l.; nel caso di utilizzo di più immobili diffusi sul territorio la presenza di personale dovrà essere proporzionata al numero di minori accolti in ciascuna struttura, assicurando comunque personale idoneo in numero sufficiente a garantire le attività di cui sopra.

Modalità rilascio autorizzazione al funzionamento

Le strutture devono essere in possesso dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata dagli organismi competenti secondo quanto stabilito dalla L.r. 1/2004.

L'autorizzazione verrà rilasciata previa verifica dell'idoneità dei requisiti strutturali di cui al presente allegato, nonché, unitamente agli altri documenti finalizzati all'istanza, sulla base di idonea dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del richiedente di impegno a rispettare i requisiti gestionali e organizzativi definiti dal presente provvedimento, indicando la pianta organica.